

REGOLAMENTO (UE) N. 1291/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009

relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del 30 novembre 2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità Europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole ⁽²⁾ ha fissato i limiti di dimensione economica delle aziende e il numero delle aziende contabili ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1217/2009.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole ⁽³⁾ ha introdotto un nuovo concetto di 'dimensione economica', ora espressa in euro, e ha modificato alcuni altri criteri della tipologia.
- (3) A seguito della modifica apportata dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾, occorre tenere conto delle circoscrizioni della Bulgaria e della Romania. Per maggiore precisione è necessario apportare alcune modifiche aggiuntive al regolamento (CEE) n. 1859/82. Per motivi di chiarezza, occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 1859/82 e sostituirlo con il presente regolamento.
- (4) La scelta delle aziende contabili in ciascuna circoscrizione deve essere effettuata in modo uniforme e a tale scopo è necessario che siano stabilite le modalità di attuazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1217/2009.

⁽¹⁾ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

- (5) Le aziende agricole da analizzare nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola rientrano nel campo di osservazione delle indagini sulla struttura e dei censimenti comunitari o nazionali delle aziende agricole.
- (6) I dati disponibili per elaborare i piani di selezione delle aziende (piano di selezione) per ciascun esercizio contabile e la diversa situazione dell'agricoltura nei vari Stati membri richiedono l'adozione di limiti di dimensione economica diversi a seconda degli Stati membri, e in alcuni casi anche a seconda delle circoscrizioni.
- (7) L'esperienza mostra che il funzionamento della rete di dati è più facile se il numero delle aziende contabili selezionate per circoscrizione può variare del 20% in più o in meno, purché ciò non comporti una riduzione del numero totale di aziende contabili per Stato membro.
- (8) Per agevolare la gestione finanziaria di tale misura, nel regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole, è inserito un limite per Stato membro del numero di schede aziendali debitamente compilate ammissibili al finanziamento comunitario ⁽⁵⁾. Per maggiore chiarezza e coerenza, è opportuno che questo elemento sia contenuto nel presente regolamento. È opportuno consentire una certa flessibilità riguardo al numero di aziende contabili per circoscrizione, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi.
- (9) È opportuno che il piano di selezione comporti un numero minimo di elementi che consentano di giudicarne la validità sotto il profilo degli obiettivi della rete d'informazione contabile agricola.
- (10) Ai fini del piano di selezione è necessario che il campo di indagine sia stratificato sulla base delle circoscrizioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1217/2009 e delle classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica definite nel regolamento (CE) n. 1242/2008.

⁽⁵⁾ GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.

